



Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Proposta nr. 80 del 04/11/2020

Addì, 04/11/2020

ORDINANZA N° 78 del 04/11/2020

Oggetto: Macellazione dei suini a domicilio per consumo familiare - Anno 2020/2021.

IL SINDACO

VISTO il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298;

ACCERTATO che l'art. 13 del succitato R.D. 3298/1928 prevede un'autorizzazione apposita del Sindaco per ogni macellazione dei suini;

ACCERTATO altresì che i Servizi Veterinari hanno il compito di fissare l'ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni compreso il prelievo per l'esame trichinoscopico;

RICHIAMATO il Reg. (CE) n. 1099 del 24.09.2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

VISTA la D.G.R. n. 1251 del 28.09.2015, che fissa le tariffe delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle AULSS regionali;

VISTA la proposta di ordinanza prot. 0058003 del 29.10.2020 dell'AULSS 4 "Veneto Orientale", qui assunta in data 29/10/2020 al prot. n. 0019893;

ORDINA

1. è consentita nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente ordinanza e il **31.03.2021**, la macellazione dei suini a domicilio, ad esclusivo uso del proprio nucleo familiare, da parte dei cittadini interessati;



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909712 - fax 041/5301730

e-mail: segreteria@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.it



2. i cittadini residenti nel territorio del Comune che intendano macellare suini a domicilio per consumo privato, devono sottoporre le carni dell'animale, dopo la macellazione e prima del consumo e dell'inizio della lavorazione, alla visita ispettiva da parte del Veterinario Ufficiale;
3. gli interessati, almeno 48 ore prima della macellazione, dovranno rivolgere domanda al Sindaco che rilascerà l'autorizzazione;
4. è vietata la macellazione dei suini nelle ore notturne e nei giorni festivi;
5. è consentiva la macellazione di un solo suino, o, al massimo di due suini per nucleo familiare;
6. è fatto obbligo di smaltire i sottoprodotti della macellazione secondo il Reg. CE 1069/2009;
7. è altresì vietata la commercializzazione delle carni dei suini macellati per uso privato e dei prodotti da esse derivati;
8. il personale addetto alla macellazione dei suini (norcino) dovrà essere in regola con le norme regionali, nazionali e comunitarie per quanto riguarda la formazione igienico-sanitaria e sul benessere alla macellazione;
9. le attrezzature, gli utensili e i locali adibiti alla macellazione ed alle lavorazioni delle carni, debbono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico-sanitarie,
10. è vietato in via assoluta di lavorare le carni prima che sia stata eseguita dal Veterinario Ufficiale la visita ispettiva, e consumare le carni ed i prodotti derivanti prima dell'acquisizione dell'esito negativo delle analisi relative alla trichinella effettuate dall'IZS tramite i Servizi Veterinari competenti;
11. è vietata la iugulazione dei suini che non siano stati preventivamente abbattuti con uno dei metodi di stordimento previsti ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 1099 del 24.09.2009;
12. Inoltre considerato che le macellazioni a domicilio – per consuetudine – si svolgono in ambienti confinati in cui si radunano più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare (norcini itineranti, aiuti estemporanei, amici, ecc.), si ritiene necessario fornire le raccomandazioni specifiche per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. E' necessario limitare la presenza di persone con conviventi alle stringenti necessità, e comunque nei limiti imposti dalle disposizioni vigenti, adottando nel contempo le seguenti misure:
 - in presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri sintomi influenzali vi è l'obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
 - non possono partecipare alle operazioni di macellazione e lavorazione delle carni persone che negli ultimi 14 giorni hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o che provengono da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
 - il locale in cui si svolge la lavorazione delle carni deve essere frequentemente aerato, evitando per quanto possibile la formazione di vapore e di condensa;
 - devono essere adottate precauzioni igieniche rendendo disponibili alle persone presenti idonei mezzi detergenti per le mani e raccomandato loro la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone;
 - qualora l'attività imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative si raccomanda, oltre all'uso delle mascherine, anche quello di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
13. i trasgressori saranno puniti a norma di legge.

AUTORIZZA

nel periodo compreso dall'entrata in vigore della presente Ordinanza fino al 31.03.2021, la macellazione dei suini a domicilio, ad esclusivo uso del proprio nucleo familiare, da parte dei privati interessati.

INFORMA

ai sensi degli art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che l'unità organizzativa del Comune di Cavallino Treporti competente per materia è il Servizio Tributi – Attività Economiche e Produttive – Demanio; il Dirigente Dott. Dino Daniele Bonato.

Presso la sede dell'unità organizzativa in parola è possibile prendere visione degli atti del procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Regionale ai sensi del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104: "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

Il Sindaco
Avv. Roberta Nesto

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.